

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 21 DICEMBRE 1991

INTEGRAZIONE AL DECRETO MINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1984 RECANTE: "NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE, L'ACCUMULO E L'UTILIZZAZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITÀ NON SUPERIORE A 0,8", PER REGOLAMENTARE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEI GAS

Il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, è integrato dall'allegato al presente decreto.

ALLEGATO

1. OGGETTO

Le presenti norme, ai fini della sicurezza antincendi, hanno per oggetto la regolamentazione delle operazioni di carico e scarico dei "veicoli-cisterna" che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8.

2. DEFINIZIONI

Veicolo-cisterna: veicolo riconosciuto idoneo al trasporto di gas naturale, con densità non superiore a 0,8, in base alle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579, e sottoposto agli accertamenti periodici prescritti.

3. CARATTERISTICHE

Il veicolo-cisterna deve presentare le seguenti caratteristiche:

capacità geometrica max = 52,5 m³;

pressione di esercizio max = 65,0 bar;

pressione di collaudo min = 97,5 bar;

capacità di gas trasportabile max = 3800 m³;

numero di valvole di eccesso flusso sul collettore di scarico, tarate per un valore max di portata di 1.000 Nm³/h = 2;

numero di valvole di sicurezza inizio apertura 90 bar = 2;

numero di dischi di rottura 97,5 bar = 2.

I due ultimi dispositivi devono essere realizzati nella parte alta del veicolo-cisterna e convogliati verso l'alto.

4. CARICAMENTO

Il caricamento del veicolo-cisterna può avvenire direttamente dai metanodotti, mediante appositi punti di travaso, ovvero presso gli impianti di distribuzione per autotrazione.

4.1. CARICAMENTO DA METANODOTTI.

Il veicolo-cisterna durante le operazioni di caricamento deve sostare in posizione predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.

Le operazioni di carico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su una cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.

Quanto sopra non è richiesto quando l'area del punto di travaso risulti già recintata con le caratteristiche soprarichiamate.

Il veicolo-cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

dal punto di travaso = 10 m;

da costruzioni esterne alla recinzione = 20 m;

dalla proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione = 15 m.

4.2. CARICAMENTO DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER AUTOTRAZIONE.

Durante le operazioni di caricamento per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, è sufficiente che l'area destinata al veicolo-cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

4.3. DISPOSIZIONI COMUNI.

In entrambi i casi di cui ai punti 4.1 e 4.2 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186;

tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo-cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata;

le operazioni di caricamento devono essere controllate in permanenza da personale appositamente incaricato.

5. SCARICO

5.1. SCARICO PRESSO GLI UTENTI.

Il veicolo-cisterna durante le operazioni di scarico presso gli utenti deve sostare in un'area predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.

Le operazioni di scarico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.

Quanto sopra non è richiesto qualora l'area dell'utente risulti già recintata con le caratteristiche soprarichiamate.

Il pavimento della zona di sosta del veicolo-cisterna ed una fascia larga 2,00 m oltre la sua proiezione verticale devono essere in battuto di cemento, mentre la restante area deve essere diserbata.

Il veicolo-cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

da costruzioni interne alla recinzione = 10 m;

da costruzioni esterne alla recinzione = 20 m;

dalla proiezione di linee elettriche ad alta tensione = 15 m.

L'alimentazione della rete utente deve avvenire tramite impianto di riduzione di 1° salto, conforme al punto 4.1 - Parte prima.

La piazzola di sosta del veicolo-cisterna deve essere corredata di n. 4 estintori omologati con capacità estinguenta non inferiore a 21A-89B-C oltre a n. 2 estintori carrellati da 50 kg.

5.2. SCARICO PRESSO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER AUTOTRAZIONE.

Durante le operazioni di scarico per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, è sufficiente che l'area destinata al veicolo-cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

5.3. DISPOSIZIONI COMUNI.

In entrambi i casi di cui ai punti 5.1 e 5.2, devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:

l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186;

tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo-cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata.